


Assistenza ai cittadini ristretti e DSM

Le norme e la loro evoluzione

12 Aprile 2011

Storia degli OPG: i manicomi criminali



Drssa Giuseppina Salomone
Presidente Fondazione CeRPS

Ospedali Psichiatrici Giudiziari

A metà degli anni settanta (1975) hanno sostituito i

MANICOMI CRIMINALI

"manicomio" dal greco

"manía" = pazzia

"komêin" = curare

Manicomi Criminali



Il manicomio criminale nasce in Inghilterra alla fine del Settecento come sezioni speciali dei manicomi con il nome di

CRIMINAL'S ASYLUMS

Il primo vero Manicomio criminale di Stato è istituito nel 1857 nella parrocchia di Sandhurst.

Nel 1863 è fondato uno speciale reparto ospedaliero a Broadmoor, periferia di Londra.

Manicomi Criminali

E' ancora l'Inghilterra il primo Paese a emanare leggi per i delinquenti folli:

“Insane offender's bill” del 1880

"The Criminal Lunatic Act" del 1884

"The Trial of Lunatic Act" del 1885



Manicomi Criminali



Queste leggi stabilivano il ricovero per coloro che:

- avessero commesso un reato in stato di pazzia;
 - fossero impazziti durante il processo;
 - per sopraggiunta alienazione mentale, fossero diventati incapaci di sottostare alla normale disciplina carceraria.
-

Manicomi Criminali

Anche negli Stati Uniti furono istituiti:

il primo nel 1855 ad Auburn, nello Stato di New York;

nel 1872 nello Stato del Massachusetts;

nel 1874 nella città di New York.



Altri Manicomi Criminali

1850 Dundrum (Irlanda)

1858 Perth (Scozia)

1876 Francia

1877 Canada



Italia




Prima dell'unità d' Italia, i vari Stati avevano leggi penali diverse, ma nessuna prevedeva istituti o norme particolari per i rei non punibili a causa di una malattia mentale: erano ricoverati nel manicomio.

Per coloro che manifestavano segni di malattia mentale durante la detenzione in carcere le norme penitenziarie prevedevano punizioni corporali quali privazione del cibo, permanenza in luoghi bui, umidi e freddi, isolamento perpetuo dagli altri detenuti.

Italia

Dopo l'unificazione, il Codice penale sardo del 1859 fu esteso a quasi tutto il territorio nazionale.

Riconosceva la non imputabilità per l'imputato che aveva commesso il reato in stato d'assoluta pazzia ma per i delinquenti folli non prevedeva appositi istituti per accoglierli.




Codice Penale Sardo



- Art. 94: non vi è reato se l' imputato trovasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere.
- Art. 95: allorché la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si riconoscessero a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i Giudici applicheranno all'imputato, secondo le circostanze dei casi, la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia, estensibile anche ad anni venti.

Italia



Nell'ottocento la follia è considerata una malattia organica del cervello. Inoltre in Italia vi sono le teorie di Lombroso che pone le basi dell' Antropologia Criminale ed elabora la teoria dell'Uomo delinquente.

Da ciò scaturiscono i seguenti concetti:

il delinquente folle è malato e in quanto tale deve essere curato;

il delinquente folle disturba l'equilibrio sociale;


necessità di istituire anche in Italia appositi istituti di cura e custodia per i delinquenti folli

Italia

Inizia un dibattito tra alienisti e politici sull'urgenza di promulgare una legge sui manicomi ed istituire anche in Italia manicomi criminali.




Italia



L'on. Agostino Depretis(1813-1887),
presidente del consiglio, nel 1881

afferma che il governo italiano fin dal 1872:

- ha raccolto e studiato i pareri espressi dai più eminenti alienisti per l'istituzione di manicomi criminali;
 - ha rilevato un esatto censimento di tutti i condannati colpiti d'alienazione mentale;
 - ha trattato con varie amministrazioni di manicomi per destinare sezioni speciali pei delinquenti impazziti.
-



Cesare Lombroso (1835-1909)

Nel 1872 sostiene che il carcere non è giusto per i delinquenti folli“...pei criminali divenuti folli e pei folli che divengono criminali, la prigione è un’ingiustizia, la libertà un pericolo”.

Propone la fondazione di un Manicomio criminale con la capienza di almeno 300 letti per il ricovero di:

“...Tutti i servi di pena impazziti, e con tendenze pericolose incendiarie, omicide od oscene, dopo trascorso lo stadio acuto del male.




Cesare Lombroso (1835-1909)

Tutti gli alienati che, per tendenze omicide, incendiarie, ecc., vennero sottoposti a inquisizione giudiziaria, restata sospesa per la riconosciuta alienazione.

Tutti quelli imputati di crimini strani, atroci, senza un movente chiaro, o con un movente sproporzionato al delitto.

Quelli che furono spinti al delitto da un abituale, evidente infermità, come: pellagra, alcoolismo, epilessia; massime quando abbiano parentele con alienati o con epilettici, e presentino una mala costruzione del cranio”.

Augusto Tamburini (1848-1919)



Nel 1873 afferma che”...Per i soggetti affetti da disturbi psichici necessarie **strutture differenziate** rispetto a quelle previste per i delinquenti comuni, i quali avrebbero potuto subire le influenze negative di tale convivenza; i pazzi potevano esercitare una dannosa influenza per l'indole stessa della loro malattia;...

Augusto Tamburini (1848-1919)



...tale convivenza... avrebbe potuto creare disordine, obbligando all'adozione di misure coercitive anche per i rei comuni. La **creazione dei manicomi criminali** avrebbe reso conciliabili la disciplina di un carcere, la sicurezza di una fortezza e il benessere di una famiglia, con le maggiori **garanzie di custodia** ma anche con tutte le **maggiori cure ed attenzioni per la malattia**".

Italia




Il 14 dicembre 1875 l'on. Francesco De Renzis presenta alla Camera dei Deputati una proposta per l' istituzione dei manicomi criminali “...La Camera, vista la necessità di raccogliere in ospedali governativi i mentecatti condannati o giudicabili, invita il ministero a studiare se sia conveniente ed economico per lo Stato, l'impianto di uno o più ospedali governativi atti a raccogliere mentecatti condannati o giudicabili... “

La risoluzione viene approvata ma ancora per anni non si giunge all'emanazione di una normativa per istituire ufficialmente i manicomi criminali.

Primo convegno Freniatri Italiani

Imola settembre 1875




Uno dei temi del prossimo congresso sarà quello sui manicomj criminali e Serafino Biffi (1822-1899) elenca le problematiche da affrontare:

“...dimostrare se fosse o meno necessaria anche in Italia l’istituzione;

trovare se sia fattibile una denominazione per essa che fosse meno obbrobriosa e commovente di quella datale in Inghilterra;

Primo convegno Freniatri Italiani

Imola settembre 1875



determinare il numero occorrente di altrettali asili in Italia:
tracciare le condizioni somatiche e morali che devono
caratterizzare gl'individui che vi debbono essere ricoverati;
determinare la modalità delle ammissioni e dimissioni, e le
cautele da prendersi a loro riguardo, anche dopo che sieno
stati dimessi dall'asilo” .

Italia



Nel 1876 è istituita una Commissione per elaborare il progetto di un nuovo Codice del Regno d'Italia, che il Ministro Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888) presenta alla Camera.

All'articolo 60, n. 2 confermato il concetto scientifico dell'esistenza di cause minoranti o dirimenti dell'imputabilità, e si stabiliva che”...se tali cause avessero lasciato un minimo di volontà cosciente” solo il giudice aveva la facoltà di ordinare il ricovero del soggetto, per il tempo della pena, in una casa di custodia.

Italia



Gli alienisti, però, non potevano accettare questa autorità che la legge riconosceva ai giudici di stabilire se effettivamente il reo, nel preciso momento del compimento del reato, fosse stato nella pienezza delle facoltà mentali. Ritenevano che solo loro fossero gli unici competenti nella gestione del delinquente folle.

Italia



Nel 1876 il direttore generale delle carceri, Martino Beltrani Scalia, (1828-1909) in assenza di disposizioni legislative, organizza la sezione per maniaci presso la casa penale di Aversa.

Negli anni successivi, in sede parlamentare, vi sono ancora accesi dibattiti circa l'opportunità di istituire i manicomi criminali.


Italia



Nonostante questi contrasti sono istituiti altri manicomi giudiziari:

- Montelupo Fiorentino 1886
- Reggio Emilia 1892
- Napoli – S. .Efremo 1923
- Barcellona Pozzo di Gotto 1925
- Castiglione delle Stiviere 1939
- Pozzuoli 1955

Secondo Congresso dei Freniatri Italiani Aversa settembre 1877




Gaspare Virgilio, (1836-1908),

relatore sul tema dei manicomi criminali, afferma:

“...E’ necessario istituire i manicomi criminali se si considerano folli criminali coloro che espiando la pena impazzirono in quanto è un’ingiustizia ed un’immoralità trattenerli in prigione”, dove non vi è la possibilità di curarli adeguatamente, sarebbero sottoposti a leggi dure non adatte al loro stato; in rapporto ai loro comportamenti sarebbe sottoposti a duri trattamenti carcerari repressivi.

Secondo Congresso dei Freniatri Italiani Aversa settembre 1877

Né essi possono stare con i folli comuni nei manicomi perchè "...tra i folli ordinarj ve ne ha molti i quali sono sensibilissimi a fronte di qualunque degradazione e perchè i loro parenti ed amici se ne sentirebbero offesi e preoccupati".



Secondo Congresso dei Freniatri Italiani *Aversa settembre 1877*

Secondo Virgilio il termine di **manicomi criminali** è un vero marchio d'infamia ed è anche ingiusto poiché "...quando si è alienati non si è delinquenti, ma infermi".

Propone il termine di **asili di sicurezza e di salute.**

Si dice contrario all'istituzione di grandi asili centrali come quello di Broadmoor in Inghilterra, dove convivono persone che hanno commesso delitti di gravità diversa, con procedimenti differenti e di durata diversa. Per tali motivi propone asili più piccoli, dipendenti dagli asili centrali per i pazzi comuni e, al momento, la creazione di quattro asili in Italia.

Italia




La richiesta di istituire i manicomi criminali viene ribadita anche nel successivo Congresso del settembre del 1881 a Reggio Emilia. Gli alienisti chiedono anche l'emanazione di una legge sui manicomi.

Negli anni e in diverse legislature sono proposti diversi progetti di legge che non sono, però, approvati fino al 1904. (vedi proposte di Depretis, Buonomo, Nicotera, Crispi, Giolitti)

Codice Zanardelli

Giuseppe Zanardelli (1826-1903)



Nel 1889 è promulgato il nuovo codice penale ,
ma non è emanato un regolamento dei manicomi criminali. Il nuovo codice si limitava ad escludere l'imputabilità dell'autore di reato malato di mente, infatti all'art. 46 prevedeva il proscioglimento per infermità mentale “...*Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti. Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'Autorità competente per i provvedimenti di legge*”.

Italia




Fino all'emanazione del Regolamento carcerario del 1891 i condannati impazziti in carcere continuarono a restare in prigione, mentre solo una piccola quota di essi veniva trasferita nei manicomi criminali che, in realtà, non erano altro che una sezione del carcere stesso.

Italia

Il 21 giugno 1890 Francesco Crispi (1818 – 1901), presidente del consiglio e ministro degli interni, presenta un nuovo progetto di legge sui manicomj pubblici e privati.

In questo progetto il termine utilizzato per le strutture di reclusione dei folli delinquenti è di **Manicomi Giudiziarj**, termine condiviso anche dagli alienisti che discutono di questo progetto.



Regolamento generale delle carceri 1891

Prevedeva la misura del manicomio giudiziario per "i condannati divenuti pazzi durante la espiazione della pena, ed agli imputati ed accusati dei quali l'Autorità giudiziaria competente ordina il ricovero forzato, temporaneo o definitivo".



Regolamento generale delle carceri 1891

La direzione dei manicomi giudiziari era affidata agli alienisti (Direttori sanitari), subordinati ai Direttori carcerari;

stabiliva che speciali Regolamenti interni dovevano regolamentare il trattamento dei ricoverati, i problemi di vitto, disciplina, le relazioni tra il direttore amministrativo e il direttore sanitario.



Legge 14 Febbraio 1904 N. 36

Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati. G.U.n. 45 del 22 Febbraio 1904

Art. 8.

La vigilanza sui Manicomi Pubblici e Privati e sugli alienati curati in casa privata è affidata al **Ministro dell'interno** ed ai **Prefetti**.

Essa è esercitata in ogni Provincia da una commissione composta dal Prefetto, che la presiede, dal Medico Provinciale e da un medico alienista nominato dal Ministro dell'Interno. Il Ministro deve disporre ispezioni periodiche.



Italia



Con il Regio Decreto del 5 settembre 1904 il direttore generale delle carceri Alessandro Doria affida la direzione dei manicomi giudiziari solo ai medici alienisti, non più subordinati ai direttori amministrativi.

Il direttore di Aversa, Filippo Saporito (1870- 1955), nel 1908 osserva che il manicomio giudiziario “...ingloba tutta una tecnica speciale, la quale impronta i suoi principii alla tecnica carceraria ed alla tecnica ospitaliera, in relazione al duplice fine della sicurezza e della cura”.

Codice Rocco

Alfredo Rocco (1875-1935)



Con il codice penale del 1930 sono introdotti:

- la categoria della pericolosità sociale e previsti gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza quali le colonie agricole, le case di lavoro e il manicomio giudiziario;
- il principio della presunzione di pericolosità (art. 222) esteso ai soggetti non imputabili per infermità di mente; le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice per incapacità di intendere e di volere dell'individuo autore di reato.

Codice Rocco



A) Imputabilità e responsabilità

Ai sensi dell'art. 85 c.p.:

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

È imputabile chi ha capacità di intendere e di volere.

Inoltre, secondo l'art. 88 c.p.:

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.

Codice Rocco

Per gli infermi di mente il codice Rocco prevede obbligatoriamente e in via automatica la misura di sicurezza del ricovero a tempo indeterminato in manicomio giudiziario, mentre per i soggetti semi-infermi di mente l'assegnazione in casa di cura e custodia. Misura che si affianca alla pena inflitta, anche se diminuita, in aggiunta o in sostituzione a questa.



Legge n. 354 del 26 luglio 1975



Nel 1975, dopo decenni di dibattiti parlamentari, viene finalmente varata la riforma penitenziaria.

Ai sensi dell'Art 62 commi I e 2 l. 26.7.1975 n.354 e dell'art. 98 d.p.r. 24.4.1976 n.431 la dicitura "**Manicomio Giudiziario**" è modificata in "**Ospedale Psichiatrico Giudiziario**".

Le norme si riflettono positivamente, anche se indirettamente, sugli istituti psichiatrici giudiziari, in particolar modo in riferimento alle misure alternative e al ruolo del magistrato di sorveglianza.

Legge n. 354 del 26 luglio 1975



MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA ha il compito di ispezione e vigilanza sulle condizioni ambientali degli istituti di sua competenza, potere prima appartenente alla Procura Generale della Repubblica; può vigilare sul complessivo comportamento dei detenuti, potendo accedere ai documenti personali e avere colloqui; ha il potere di emettere provvedimenti riguardanti la detenzione domiciliare, la libertà condizionata, tutti quei provvedimenti inerenti la concessione, le prescrizioni, le modalità di esecuzione, la revoca delle misure alternative.

Riforma psichiatrica




Gli anni Settanta sono gli anni della riforma psichiatrica (legge n. 180 del 1978, legge Basaglia) e del sistema sanitario nazionale che non incidono su queste istituzioni.

Dal 1974 in parlamento era stato presentato un disegno di legge per far confluire gli OPG nel sistema sanitario, ma questi rimangono a carico del Ministero di Grazia e Giustizia e la loro gestione rimane al sistema penitenziario.



Europa


Negli altri paesi europei il reo con malattia mentale viene preso in carico dal sistema sanitario per la cura, la riabilitazione e la risocializzazione. I manicomi civili che li accolgono non hanno sezioni di sicurezza o di alta sorveglianza, adibite specificamente alla custodia e cura dei soggetti più pericolosi. La permanenza degli internati in questi reparti non è stabilita a priori ma viene modulata in rapporto al singolo caso.



Europa

La dimissione del reo con malattia mentale può essere stabilita secondo diversi criteri e attraverso diversi provvedimenti.

Per i condannati che impazziscono durante la detenzione in carcere, i paesi europei prevedono sezioni d'osservazione o di cura psichiatrica penitenziaria.




Reo con malattia mentale

Oggi:

Italia Campo Penale

Europa Campo Sanitario

E Domani in
Italia?





*Grazie per
l'attenzione*